

manda di altri; lo posso assicurare che, quanto ai giudici di mandamento, non ne proporrò più.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta d'aumento, fatta dal deputato Arnulfo.

(La Camera non approva.)

Proseguo:

« 9° Per l'atto di ritiro di un testamento, lire 3;
« 10. Per l'atto di emancipazione, compresa la esplorazione, qualunque sia il numero degli emancipati, lire 3;

« 11. Omologazione delle donazioni, sia che abbiano luogo coll'emancipazione, sia separatamente, compresa la esplorazione e le informazioni, lire 6;

« 12. Autorizzazione alla moglie per l'esercizio di qualche commercio, lire 5.

« 13. Autorizzazione ai figliuoli per l'esercizio di qualche commercio, lire 3;

« 14. Rivocazione di dette autorizzazioni, lire 3;

« 15. Sottomissioni degli esecutori testamentari, lire 3;

« 16. Esplorazione della donna maritata per l'alienazione parziale o totale della dote e ragioni dotali, comprese le informazioni:

« Sino alla somma di lire 1000, lire 3;

« Al disopra di questa somma, lire 6;

« 17. Per l'autorizzazione alla sposa ad acconsentire alla restrizione dell'ipoteca legale, a termini dell'articolo 2264 del Codice civile, comprese le informazioni, lire 6;

« 18. Per l'atto di esplorazione con informazioni per la riduzione dell'ipoteca legale della moglie o di quella spettante ai figli di famiglia sui beni dell'ascendente, a senso dell'articolo 2265 del Codice civile, lire 6;

« 19. Per la nomina di un perito in materie non contenziose, lire 1;

« 20. Per ricevere la relazione ed asseverazione del perito nelle dette materie non contenziose, lire 1;

« 21. Pel decreto di permesso di vendita di effetti mobili, comprese le informazioni, a tenore delle regie patenti 20 aprile 1830, lire 3;

« 22. Attestazioni giudiziali, lire 1 50;

« 23. Assistenza all'inventario dietro fallimento, a rata di vacanza.

« Oltre i diritti sopra contemplati e quelli di trasferta accennati nell'ultima sezione, non possono i giudici di mandamento esigere alcun'altra somma nè per gli atti di loro competenza nè per quelli che fossero loro commessi.

« 24. Assistenza all'inventario tutelare nel caso contemplato dall'alinea dell'articolo 331 del Codice civile, a rata di vacanza.

« Titolo II. Dei diritti dovuti ai segretari dei giudici di mandamento. — Capo I. Atti di istruttoria. — 1° Per ogni conciliazione scritta, e per ogni provvedimento si interlocutorio che definitivo nelle cause puramente personali o relative a cose mobili non eccedenti in valore lire 100, compresa la scritturazione sul registro, lire 0 50;

« Se le parti conciliate si ritirano senza che intervenga alcuna scritturazione, lire 0 30. »

ARNULFO. In questo articolo si accorda un diritto nel solo caso che emani un provvedimento interlocutorio o definitivo, e nulla se preparatorio, e si aggiunge poi « se le parti conciliate si ritirano senz'chè intervenga alcuna scritturazione, centesimi 30. »

A termini dell'articolo 4 è accordato per ogni provvedimento interlocutorio o preparatorio, compresa la scritturazione, centesimi 40. Per l'opposto, stando all'articolo, se emanasse un provvedimento preparatorio, nulla si percepi-

rebbe. Ciò vuol dire che il segretario, se nulla ha da scrivere, percepisce 30 centesimi, ma, se emanasse un provvedimento preparatorio, nulla percepirebbe.

Non è giusto che, quando nulla si fa, perchè viene la conciliazione, si percepiscano 30 centesimi, e quando la conciliazione non riesce e si deve scrivere un provvedimento preparatorio, nulla conseguisca il segretario.

Io proporrei quindi che si dicesse: « per ogni provvedimento preparatorio, interlocutorio o definitivo, » perchè lera vi sarebbe maggiore armonia con quanto si dispone all'articolo 4, e vi sarebbe maggiore giustizia.

Il mio emendamento dunque sta nell'aggiungere la parola *preparatorio* prima di quelle *interlocutorio o definitivo*.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta?

DEFORRESTA, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo coll'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

(È approvato.)

« 2° Per ogni ordinanza di conciliazione nelle cause personali e mobiliari di un valore maggiore di lire 100, e nelle cause possessorie, lire 1. »

ANA. Io ritengo provvida la disposizione di questo articolo, dove il ministro di grazia e giustizia propone la somma di lire 1 per ogni ordinanza di conciliazione nelle cause personali o mobiliari eccedenti le lire 100, e nelle cause possessorie.

Trattandosi di conciliazione, si deve, per quanto è possibile, fare in modo che siano animati, non solo il giudice, ma anche il segretario.

Il segretario certamente influisce a che le parti si dispongano ad una conciliazione: si trovano d'accordo l'onorevole Arnulfo ed il signor guardasigilli nel ritenere che i segretari sono degni di riguardo, perchè, non avendo una retribuzione fissa, debbono ricavare dai diritti litigiosi un corrispettivo sufficiente per la loro sussistenza. Io ritengo poi che tali diritti saranno di gran lunga per diminuire in seguito all'emanazione della legge d'insinuazione ed emolumento; giacchè la prima copia dell'istromento, avendo la forza esecutiva, non potrà a meno di fare diminuire le liti.

Questo sarà certamente un ottimo effetto per la società; ma diminuirà le risorse, che sono già minime, dei segretari di mandamento.

Ora, io dico, per animare questi segretari alla conciliazione, per indurli a coadiuvare il giudice nei suoi sforzi per una conciliazione, io non credo sia di troppo aumentare questo diritto, facendo pagare cioè due lire invece di una lira; certamente alle parti, le quali avranno il vantaggio di fare defuire la lite, non dovrà increscere di pagare una somma maggiore, massime nelle cause possessorie, che hanno un valore infinito, come, per esempio, in materia di diritti di acqua.

Io proporrei quindi di portare il diritto a due lire invece di una.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che sia sufficiente il diritto di una lira per ogni ordinanza, quando si tratta di conciliazione, perchè allora il segretario non è disturbato. Questo articolo fu appunto posto nello scopo di dare un interessamento al segretario, affinchè non allontani le parti dalla conciliazione; ma non bisogna d'altronde accrescere di troppo questo diritto, perchè non si tratta di cause di grande entità, non ec-